

**ACCORDO PER IL TRASPORTO DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO
TRA VETTORI STRADALI E ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE S.p.A.
CAMPAGNA SACCARIFERA 2011/2012**

(D. Lgs. 21.11.2005 n. 286 e ss.mm, art. 83 bis D.L. n. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.)

Tenuto conto dell'attuale eccezionale situazione economica e nel quadro dell'autonomia imprenditoriale ed organizzativa dei vettori e degli utenti e della conseguente libera scelta del rispettivo contraente:

- **Lo Zuccherificio del Molise S.p.A.;**
- **Le Organizzazioni dei Vettori** iscritti all'Albo Nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi;

di seguito denominate anche "le Parti",

a conclusione di vari incontri e sessioni, in data 7 luglio 2011.

Premesso che:

- a) L'applicazione della nuova O.C.M. zucchero ha portato l'Italia a rinunciare al **67%** della produzione nazionale.

Tenuto conto, inoltre, che

- 1) il Decreto Legislativo 286/05 ha introdotto la liberalizzazione regolata dell'esercizio delle attività di autotrasporto merci per conto terzi;
- 2) il Decreto Legge 112/08, all'art. 83 bis, è intervenuto per garantire una maggiore tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto;

Fermo restando:

- la libertà di scelta dell'affidamento del trasporto delle barbabietole da zucchero;

Considerata anche:

- le peculiarità del trasporto di barbabietole da zucchero (stagionalità, continuità e durata dei servizi) da effettuarsi nel rispetto comunque delle normative vigenti;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Fonti, scopo e durata)

- 1.1** Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 fra La Società e le Organizzazioni di rappresentanza dei Vettori, nell'interesse delle imprese a queste ultime associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale e di sicurezza sociale.
- 1.2** La durata del presente Accordo è limitata alla campagna saccarifera **2011/2012**.

ART. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo, si intende per:

- 2.1 Vettore:** l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in possesso dei requisiti necessari per l'effettuazione del trasporto dei prodotti specificati al successivo articolo 3.
- 2.2 Committente:** l'impresa (La Società) che stipula il contratto di trasporto con il Vettore.
- 2.3 Proprietario della merce:** l'impresa che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore; in tale accordo si identifica con il produttore/coltivatore che ha stipulato regolare contratto di fornitura di barbabietola da zucchero con La Società.
- 2.4 Caricatore:** il proprietario della merce, qualora lo stesso si occupi direttamente del carico delle barbabietole da zucchero sugli automezzi del Vettore, e/o il vettore stesso o un'impresa terza, incaricati dal proprietario della merce ad effettuare le operazioni di carico delle barbabietole sugli automezzi del Vettore. Il proprietario delle barbabietole e l'impresa terza a cui sono state affidate le operazioni di carico, sono tenuti al rispetto delle

disposizioni legislative e regolamentari in vigore, poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale e rispondono della violazione di tali disposizioni.

ART. 3
(Campo di applicazione)

3.1 Sono regolati dal presente Accordo i trasporti dei prodotti elencati di seguito:

- **Barbabietole da zucchero.**

ART. 4
(Contrattazione dei corrispettivi)

Le condizioni economiche saranno oggetto di trattativa tra i contraenti.

4.1 Distanza

La distanza verrà commisurata al più breve percorso su strada percorribile aperta al transito di automezzi adibiti al trasporto tra il centro di coltivazione delle barbabietole da zucchero e lo Zuccherificio di Termoli. I dati rilevati dalla Società saranno consultabili presso l'Ufficio Agricolo dello zuccherificio di Termoli. Eventuali differenze in difetto od in eccesso, saranno evidenziate e discusse nel Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 7.

4.2 Tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, e-bis del D. Lgs. 21 novembre 2005 n° 286 i tempi massimi di carico e scarico vengono definiti in ore 2 (due) per ognuna delle operazioni citate fatte salve cause di forza maggiore comunque non imputabili a Committente, Caricatore e Proprietario della Merce.

4.3 Produttività

Per i trasporti che raggiungeranno i sotto indicati livelli di produttività settimanale riferita alla targa dell'automezzo, i corrispettivi sono quelli concordati tra i contraenti:

- n. 25 viaggi effettuati mediamente su sei giorni entro una distanza di km. 20;
- n. 20 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 21 e fino a km. 40;
- n. 17 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 41 e fino a km. 60;
- n. 14 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 61 e fino a km. 80;
- n. 13 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 81 e fino a km. 100;
- n. 12 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 101 e fino a km. 120;
- n. 11 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 121 e fino a km. 140;
- n. 9 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 141 e fino a km. 160;
- n. 8 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 161 e fino a km. 180;
- n. 6 viaggi effettuati mediamente su sei giorni oltre i km. 180.

La produttività, come sopra indicata, verrà proporzionalmente ridotta nel caso di consegne per un numero di giorni inferiori. Sono in ogni caso escluse, ai fini del calcolo della produttività, le consegne effettuate nei primi sette giorni e negli ultimi sette giorni di conferimento.

4.3.1. Per i trasporti per i quali i livelli di produttività, di cui al precedente punto 4.3, non saranno raggiunti per cause dipendenti dalla fabbrica, dopo le verifiche da parte del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 8, i corrispettivi concordati tra i contraenti subiranno le maggiorazioni percentuali di cui all'Allegato 1.

4.3.2 Il Gruppo di Lavoro di cui all'art. 8. verbalizzerà periodicamente l'andamento dei trasporti.

Lo stesso verificherà eventuali segnalazioni di mancata produttività non dovute a causa di forza maggiore pervenute entro i termini definiti dal Gruppo di Lavoro e relative al periodo oggetto di verbalizzazione.

Non saranno imputabili alla fabbrica le seguenti cause di forza maggiore:

- ☐ scioperi, boicottaggio, ostruzionismo, rallentamenti o sospensioni dei ricevimenti per cause di ordine naturale o di lavorazione;
- ☐ i ricevimenti giornalieri, nei quali non può essere attuata la produttività, concordati con il Gruppo di Lavoro;
- ☐ i ricevimenti nelle giornate soggette per legge a limitazione della circolazione dei mezzi di trasporto non contemplate nel decreto relativo al calendario divieti di circolazione
- ☐ la defezione parziale o totale del Vettore o del mezzo di trasporto.
- ☐ la rinuncia ad attuare il programma di miglioramento produttivo quando le condizioni del vettore sono motivate ed hanno ottenuto la ratifica del competente Gruppo di Lavoro;

- ☐ l'indisponibilità del prodotto da consegnare (es. per rottura dei mezzi meccanici di raccolta e carico delle bietole);
- ☐ i problemi di traffico e di viabilità ed eventuali restrizioni decise dalle autorità pubbliche competenti.

In tali casi si applicheranno agli interessati i corrispettivi concordati tra i contraenti.

Le Parti concordano che non è possibile rinunciare alla produttività salvo i casi di forza maggiore.

Le Parti concordano inoltre che la produttività si intende raggiunta quando le Imprese di autotrasporto sono messe nelle condizioni soggettive ed oggettive per realizzare la stessa.

4.4 Clausola di salvaguardia

In analogia a quanto stabilito nell'Accordo Trasporto Barbabietole da zucchero Campagna 2010/2011 del 11 agosto 2010, a titolo di clausola di salvaguardia, per la campagna 2011/12, le Parti convengono di considerare solo la variazione media ponderale del costo del carburante nel periodo 01.09.2010 - 30.08.2011 rispetto al valore iniziale di riferimento pari ad euro 1,171.

Per il calcolo del costo medio ponderale del gasolio saranno considerati i prezzi medi rilevati dal Ministero delle Attività Produttive nel periodo di riferimento sopra indicato.

Nello stesso periodo di riferimento, saranno monitorate le percentuali mensili dell'incidenza del costo del gasolio nelle diverse fasce chilometriche (da 1 a 50 km, da 51 a 150 km, da 151 a 250 km, da 251 a 350 km, da 351 a 500 km, oltre 500 km) rilevate dal Ministero dei Trasporti per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate.

Ove il prezzo del gasolio, nel periodo di riferimento 01.09.2010 - 31.08.2011, dovesse registrare un incremento/decremento superiore al 2% rispetto al valore iniziale di riferimento (€ 1,171), sui corrispettivi definiti tra i contraenti, verrà applicato, per ogni fascia chilometrica sopra indicata, una corrispondente variazione in aumento/diminuzione pari alla percentuale media ponderata dell'incidenza del costo del gasolio dello scostamento percentuale accertato.

Le Parti si incontreranno entro il **12 ottobre 2011** per la verifica dei dati in questione e la conseguente applicazione.

Alla luce delle rilevazioni del prezzo medio del gasolio e delle percentuali medie ponderate dell'incidenza del costo del gasolio rilevate dal Ministero dei Trasporti ad oggi disponibili, i corrispettivi definiti tra i contraenti già comprendono una maggiorazione del +1,3%. Pertanto, alla verifica della variazione di cui sopra, le Parti concordano che tale variazione sarà applicata ai corrispettivi concordati tra i contraenti e quindi al netto della maggiorazione del +1,3% sopra evidenziata.

- 4.5 Il presente Accordo non si applica al trasporto in conto proprio per il quale trova applicazione apposito accordo interprofessionale.

ART. 5 (Terra trasportata)

Premesso che la Società, anche nell'interesse di tutte le Parti, ha provveduto ad incentivare l'utilizzo di mezzi sterratori che effettueranno il carico delle barbabietole a partire dalla Campagna saccarifera cui si riferisce il presente Accordo, elevando il valore della percentuale di sterratura delle barbabietole ritirate a circa il 90%, le Organizzazioni dei Vettori e la Società continueranno ad adoperarsi attivamente per disincentivare il carico e il trasporto della terra.

5.1 Franchigia terra

Per il quantitativo di terra di restituzione di ogni carico che dovesse eccedere la percentuale del 4,0%, la Società riconoscerà ai trasportatori il 100% del corrispettivo concordato tra i contraenti applicato al carico in questione per la campagna saccarifera **2011/2012**. Questa integrazione non sarà riconosciuta sulle consegne effettuate con mezzi del coltivatore. Tempi e modalità di fatturazione di tale importo sono definiti all'art. 7 del presente Accordo.

Art. 6 Importo forfetario

Tenuto conto dell'attuale situazione economica che penalizza entrambe le Parti, considerati i maggiori costi sostenuti dalle Imprese di autotrasporto per garantire la Sicurezza durante lo svolgimento dell'attività, lo Zuccherificio del Molise S.p.A. riconoscerà un aumento percentuale, differenziato per fascia chilometrica come da tabella seguente, sull'imponibile effettivo trasporto bietole Campagna 2011/2012 al netto dell'imponibile relativo

ai quantitativi in sovraccarico, entrambi calcolati prendendo a riferimento i corrispettivi concordati tra i contraenti.

Fascia chilometrica	Importo forfetario
da 1 a 40 km	3,0%
da 41 a 80 km	4,5%
da 81 a 120 km	5,0%
da 120 a 160 km	6,0%
da 161 a 200 km	6,5%
da 201 a 240 km	8,0%
oltre 241 km	15,0%

ART. 7
(Fatturazione e Pagamenti)

In considerazione dell'attuale difficoltà economica in cui verte l'autotrasporto, lo Zuccherificio del Molise S.p.A. in via del tutto eccezionale e solo per la campagna saccarifera 2011/2012 provvederà ad un pagamento in acconto relativo:

1. ai trasporti effettuati nel periodo di riferimento indicato con i corrispettivi concordati tra i contraenti;
2. all'importo forfetario di cui al precedente art. 6;
3. all'importo di cui al art. 5.1 del presente Accordo;

come da tabella seguente:

Per le bietole trasportate	Per le fatture consegnate in stabilimento entro il	Percentuale Acconto su fatturato	Pagamento in acconto da effettuarsi entro il
dall'inizio ricevimenti al 15 luglio 2011	25 luglio 2011	50%	martedì 2 agosto 2011
dal 16 luglio 2011 al 31 luglio 2011	10 agosto 2011	50%	martedì 16 agosto 2011
dal 1 agosto 2011 al 15 agosto 2011	25 agosto 2011	50%	giovedì 1 settembre 2011
dal 16 agosto 2011 al 31 agosto 2011	12 settembre 2011	50%	venerdì 16 settembre 2011
dal 1 settembre 2011 al 15 settembre 2011	26 settembre 2011	50%	martedì 4 ottobre 2011
dal 16 settembre 2011 al 30 settembre 2011	10 ottobre 2011	50%	martedì 18 ottobre 2011

La bozza della fattura sarà predisposta dalla Società e gli importi verranno messi a disposizione entro le date sopra indicate esclusivamente per le fatture regolarmente compilate e consegnate dalla Impresa di Autotrasporto allo stabilimento di Termoli entro i tempi stabiliti.

Il saldo delle competenze spettanti sarà effettuato nelle date indicate nella tabella seguente.

Per le bietole trasportate	Pagamento saldo entro il
dall'inizio ricevimenti al 31 luglio 2011	9 settembre 2011
dal 1 agosto 2011 al 31 agosto 2011	8 ottobre 2011
dal 1 settembre 2011 al 30 settembre 2011	28 ottobre 2011

Lo Zuccherificio del Molise S.p.A. a ulteriore garanzia del pagamento dei compensi di cui al presente Accordo, per l'effettuazione dei servizi di trasporto barbabietole da zucchero prestati nella Campagna saccarifera 2011/2012, stipulerà un Atto di cessione del credito con l'impresa, propria Cliente, denominata D.&D. S.r.l., con sede legale a Napoli, in via del Parco Margherita, 49, P.I. 04598691212, a favore di tutti i Vettori ingaggiati e che sottoscriveranno apposita delega inclusa nello schema di contratto di trasporto barbabietole da zucchero da stipulare tra i contraenti.

In caso di mancato rispetto dei tempi e modalità di pagamento così come concordati, i Vettori avranno diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002.

ART. 8 **(Gruppo di Lavoro)**

8.1. Formazione e Composizione del Gruppo di Lavoro

Tra la Società e le Rappresentanze dei Vettori viene instaurata una effettiva collaborazione per la migliore riuscita dei ricevimenti, tenuto conto dei quantitativi di bietole da ricevere giornalmente ed in totale dallo zuccherificio di Termoli, delle esigenze di lavorazione dello stesso, nonché della presunta durata della campagna bieticola; a tale scopo è istituito un "Gruppo di Lavoro" con il compito di seguire la parte relativa all'esecuzione dei trasporti.

Tale Gruppo sarà formato da due rappresentanti della Società e da tre rappresentanti dei Vettori firmatarie del presente Accordo e si riunirà su richiesta di una delle Parti previa consultazione.

8.2. Compiti del gruppo di lavoro

I compiti del Gruppo di Lavoro di cui al punto precedente sono i seguenti:

1. programmare preventivamente il numero delle unità viaggianti giornaliere che dovranno trasportare le bietole;
2. concordare la programmazione dei carichi nel periodo (non inferiore alla settimana);
3. seguire l'andamento dei ricevimenti;
4. concordare con la Direzione dello zuccherificio quale orario di base adottare per i ricevimenti affinché, tenuto conto delle capacità di trasformazione della fabbrica stessa e della capacità dell'impianto di scarico, sia quotidianamente assicurato per tutta la durata della campagna il rifornimento necessario.
5. procedere alla verifica del raggiungimento dei livelli di produttività come esposto nell'art. 4.3;
6. concordare le date delle riunioni del Gruppo che inizieranno, ove possibile, in tempo utile prima dall'inizio presunto della campagna su convocazione della Direzione Agricola dello Zuccherificio di Termoli;
7. provvedere, nel caso di carichi consegnati con quantitativi di terra superiori alla media giornaliera dello zuccherificio e rilevati con le procedure consolidate, ad interventi rientranti nelle proprie competenze rivolti verso gli operatori interessati all'estirpo ed al carico del prodotto, iniziando da quelli per i quali si sono riscontrati i valori più elevati, che avranno esclusivamente lo scopo di individuare e consigliare agli operatori stessi le azioni più opportune, compatibili con le reali condizioni operative, da effettuarsi per ridurre i quantitativi di terra.

La Società avanzerà, in nome e per conto dei Vettori, richiesta alle Prefetture competenti per ottenere le deroghe al divieto di circolazione nei giorni vietati.

Le Parti confermano il loro impegno ad espletare ogni possibile opera di persuasione, nell'interesse generale, affinché le bietole vengano caricate con il minor quantitativo possibile di terra. A tale riguardo, allorquando la terra risulti di entità rilevante, una delle Parti interessate potrà rivolgersi al "Gruppo di Lavoro" per i necessari interventi che potranno anche comportare, al limite, la non accettazione dei carichi successivi nelle stesse condizioni.

Premesso che le bietole marce e/o i carichi con eccessiva presenza di terra e/o di pietre e/o di erbe e/o legna e/o mattoni non devono essere consegnati, qualora si rilevassero tali situazioni, i vettori si assumeranno l'onere di informare tempestivamente la Società perché effettui un immediato sopralluogo per stabilire se il prodotto, nello stato in cui si trova, può o meno essere consegnato.

Le Parti si danno atto che il peso del carico non può eccedere i limiti fissati dalla legge.

Il Gruppo di Lavoro, a fronte di comportamenti contrari alla sicurezza del servizio di trasporto, potrà prendere provvedimenti nei confronti del Vettore.

ART. 9 **(Contributo assistenza contrattuale)**

Il contributo per l'assistenza contrattuale è determinato dalle rappresentanze dei Vettori delle Associazioni locali firmatarie del presente Accordo, nella misura del 3 per mille dell'intero imponibile relativo ai servizi di trasporto effettuati.

ART. 10
(Forma dei contratti)

10.1 I contratti per l'esecuzione dei trasporti in applicazione del presente Accordo devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta, e devono comunque contenere i seguenti elementi essenziali:

- Nome e sede del Vettore e del Committente, e se diverso, del Caricatore.
- Numero di iscrizione del Vettore all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, con l'indicazione di ogni eventuale limitazione concernente l'attività per cui l'iscrizione è stata ottenuta.
- Tipologia e quantità indicativa della merce oggetto del trasporto nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso, con rinvio alla programmazione del Committente in merito al numero dei veicoli impegnati dall'impresa in varie forme di disponibilità (compreso il noleggio dei veicoli senza conducente) ed al periodo di validità del contratto.
- Corrispettivo del servizio di trasporto, termini e modalità di pagamento.
- Luoghi di presa in consegna della merce da parte del Vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
- I tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

In mancanza anche di uno solo degli elementi essenziali sopra elencati, il contratto si considera non stipulato in forma scritta e, quindi, non in applicazione del presente Accordo.

ART. 11
(Legittimazione del Vettore)

11.1 Al fine di ottemperare all'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del Vettore e dell'eventuale sub-Vettore, dell'attività di autotrasporto, il Committente è tenuto a farsi rilasciare dal Vettore e dal sub Vettore, tramite il Vettore, idonea certificazione relativa alla sua iscrizione all'Albo degli autotrasportatori comprensiva delle eventuali limitazioni.

11.2 Tale certificazione può essere fornita dal Vettore e dall'eventuale sub-Vettore anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o in forma autocertificata accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante e fotocopia del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

11.3 SUB-VETTORI

Resta tra le parti inteso che il Vettore potrà affidare ad un terzo sub-Vettore l'esecuzione dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto con il quale stipulerà appositi contratti in forma scritta secondo il modello di cui all'allegato 4 del Decreto Dirigenziale 1° febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Resta tra le parti inteso che l'affidamento dei servizi di trasporto al sub-Vettore da parte del Vettore potrà avvenire fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) dei veicoli nella sua disponibilità.

Resta tra le parti inteso che, ove venga superata detta percentuale, ed il Vettore si renda inadempiente ad un tale obbligo, non rispettando siffatto vincolo, il relativo contratto dovrà intendersi risolto di diritto, trattandosi di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

ART. 12
(Responsabilità delle parti)

Nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti ed alla velocità massima consentita, oltre alla responsabilità del Vettore, qualora sia accertata, sussiste altresì la responsabilità soggettiva del Committente, del Caricatore e del Proprietario della merce, nei termini di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, articolo 7.

Al fine di semplificare le procedure di accertamento della responsabilità di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 286/2005, il conducente del veicolo al quale è stata contestata la violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, richiamate all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 286/05, dovrà sottoporre agli agenti che rilevano l'infrazione i documenti di viaggio riportanti gli elementi essenziali del trasporto utili all'individuazione delle responsabilità contrattualmente condivise e verificate dalle Parti.

ART. 13
(Sicurezza sociale)

Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, all'atto della stipulazione del contratto per i servizi di trasporto il Committente deve pretendere, da parte dell'impresa di autotrasporto, dichiarazione scritta e documentazione aggiornata attestante l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, nonché della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, con riferimento all'operato dei conducenti alle sue dipendenze. Tale dichiarazione può essere resa dall'impresa di autotrasporto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche in forma autocertificata, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante, fintanto che nuove normative non impongano altre procedure.

All'atto della sottoscrizione del contratto da parte dei contraenti, il Vettore fornirà al Committente un'attestazione rilasciata dagli Enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi dalla quale risulti che l'Azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (art. 4 – quinquies dell'art. 83bis del D.L. 25 06 2008 e successive modificazioni).

ART. 14
(Risarcimento danni)

Tenuto conto della natura delle merci trasportate in applicazione del presente Accordo, le parti convengono che non possono essere previsti limiti di risarcimento dei danni per perdita o avaria della merce superiori a quello previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 286/2005.

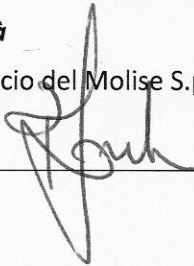
ART. 15
(Organismi di confronto sull'attuazione dell'Accordo)

È costituita una Commissione di verifica, composta da due rappresentanti delle Organizzazioni Vettoriali e di due rappresentanti della Società, allo scopo di garantire la corretta applicazione dell'Accordo. Tale Commissione si riunirà ogni qualvolta una delle parti interessate ne farà formale richiesta.

San Benedetto del Tronto (AP), 7 luglio 2011

La Società

Zuccherificio del Molise S.p.A.



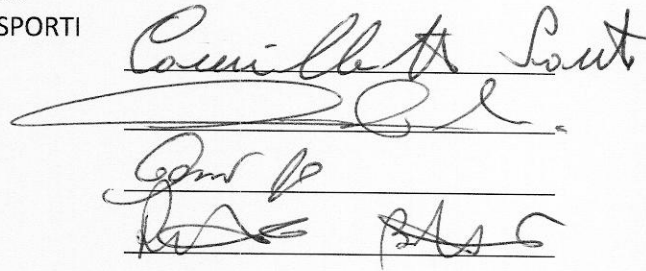
Organizzazione dei vettori

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
MARCHE

FAI ABRUZZO

FIAP MARCHE

FITA – CNA MARCHE



ALLEGATO 1

Maggiorazioni percentuali da applicarsi per mancata produttività sulla tariffa con produttività applicata ai singoli viaggi effettuati al netto del ricarico terra di restituzione

Fascia chilometrica	N° 1 viaggio in meno	N° 2 viaggi in meno	N° 3 o più viaggi in meno
da 1 a 60 km	2% sui viaggi effettuati	5% sui viaggi effettuati	15% sui viaggi effettuati
da 61 a 120 km	3% sui viaggi effettuati	7% sui viaggi effettuati	10% sui viaggi effettuati
da 121 a oltre 180 km	5% sui viaggi effettuati	10% sui viaggi effettuati	-----

Le Parti concordano che le eventuali maggiorazioni per mancata produttività di cui sopra saranno fatturate e liquidate entro il 28 ottobre 2011.

